

# LEGGE REGIONALE 26 aprile 2004, n. 10.

La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità

<b>Titolo</b>	Istituzione del Museo regionale dell'emigrazione "Arturo Giovannitti".
<b>Oggetto</b>	Museo regionale dell'emigrazione "Arturo Giovannitti" - Istituzione - Disciplina
<b>Bollettino</b>	BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 9 del 30 aprile 2004
<b>Catalogazione</b>	21. Ordinamento e organizzazione regionale e degli enti dipendenti e vigilati, organi della Regione, organizzazione degli uffici e politiche del personale, commissioni, comitati e consulte

## Art. 1 Istituzione del Museo

1. È istituito, a Campobasso, il Museo regionale dell'emigrazione "Arturo Giovannitti" di seguito denominato: "Museo".
2. Il Museo ha lo scopo di raccogliere e organizzare strumenti, documentazioni e testimonianze per una completa conoscenza della storia dell'emigrazione molisana nel mondo, nonché per favorire l'intercambio culturale, economico, turistico, linguistico e conoscitivo fra la comunità regionale e le comunità molisane in Italia e nel mondo.
3. Il Museo, anche ai fini dell'individuazione della sede, coordina la sua attività con le amministrazioni locali provinciali e con gli enti pubblici e privati interessati al fenomeno migratorio attraverso accordi di programma.

## Art. 2 Finalità del Museo

1. Il Museo è l'ente permanente preposto alla ricerca, allo studio, all'elaborazione ed alla realizzazione di iniziative legate alle problematiche dell'emigrazione molisana e dell'immigrazione verso il Molise.
2. Funzione generale del Museo è quella di concorrere al recupero della memoria storica ed etnografica della comunità regionale in Italia ed all'estero e di realizzare, attraverso testimonianze documentaristiche, fotografiche, iconografiche e strumentali, esposizioni permanenti ed attività di ricerca e di didattica, la maggiore integrazione possibile fra le comunità nazionali e le comunità molisane nel mondo.
3. Il Museo, nei limiti del bilancio, finanzia e sosterrà i musei comunali dell'emigrazione. Contributi possono essere concessi all'Università degli studi del Molise ed altri istituti di ricerca scientifica molisana per finanziarie progetti di scambio di studenti con altri atenei e centri di ricerca universitaria di altre nazioni ove sia documentata la presenza dell'emigrazione molisana.

## Art. 3 Autonomia del Museo

1. Il Museo è ente regionale dotato di autonomia amministrativa e contabile ed è retto da uno Statuto predisposto ed approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
2. Lo Statuto regola l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente, riservando a specifico regolamento la disciplina giuridica in ordine al patrimonio, al personale ed alla contabilità. Il regolamento articolerà i vari campi di attività e potrà prevedere altresì le modalità per il sostegno ai Musei comunali, al "Museo itinerante" ed all'istituzione del "Premio internazionale Arturo Giovannitti".
3. Al Museo sono garantite autonomia amministrativa e contabile, nonché la dotazione di personale regionale e di mezzi tecnici finanziari e di gestione per il raggiungimento dei fini preposti a tutela e valorizzazione del patrimonio custodito.
4. Il Museo può ricevere donazioni da enti e da privati cittadini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Esso può, altresì, concordare, per la valorizzazione dei suoi scopi istituzionali, interventi di enti pubblici, istituti finanziari, enti economici, imprenditori privati, associazioni o enti culturali, fondazioni o università.

## Art. 4 Organi del Museo

- I. Sono organi del Museo:
- a) il Direttore;
  - b) il Comitato scientifico.

## Art. 5 Il Direttore

1. La direzione del Museo è affidata al Direttore nominato dal Consiglio regionale, con le procedure previste dalla Legge regionale 2 agosto 2002 n. 16, tra le personalità che si siano distinte nello studio e nella ricerca del settore dell'emigrazione, della ricerca storica, dello studio di materie inerenti l'etnografia e nelle attività culturali.
- Il Direttore dura in carica l'intera legislatura e può essere riconfermato; la Giunta regionale ne determina il relativo trattamento economico.
2. Il Direttore del Museo ha la rappresentanza legale dell'ente, adotta gli atti necessari a garantire la gestione, firma gli accordi di programma, è responsabile della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, garantisce l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, presenta alla Giunta regionale lo schema di Statuto del Museo ed ogni sua modifica.
3. Il Direttore, previa diffida formale, può essere revocato dalla Giunta regionale per gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, per persistenti inadempimenti in relazione ad atti dovuti, per gravi irregolarità nell'azione amministrativa, per la persistenza di risultati negativi, imputati al suo carico, conseguiti nella gestione del Museo o nell'attuazione delle iniziative previste. In caso di assenza, impedimento, decadenza o cessazione per qualsiasi causa, il Direttore è sostituito temporaneamente dal dirigente o funzionario più alto in grado in servizio presso il Museo.

## Art. 6 Il Comitato scientifico

1. È istituito, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato scientifico. I membri del Comitato scientifico sono scelti tra studiosi e rappresentanti delle problematiche dell'emigrazione e durano in carica per l'intera legislatura.
2. Il Comitato scientifico è composto:
  - a) dall'Assessore regionale ai "Molisani nel mondo";

- b) da tre membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, nominati nel rispetto delle procedure previste dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 16;
- c) dal Direttore del Museo;
- d) da tre membri designati dalla Consulta regionale dell'emigrazione in rappresentanza della componente europea e della componente extraeuropea;
- e) da un membro designato dall'Istituto regionale di Studi storici del Molise;
- f) da un membro designato dall'Università degli Studi del Molise.

3. Il Comitato scientifico è presieduto dall'Assessore regionale ai "Molisani nel mondo"; in caso di sua assenza o impedimento è presieduto dal membro più anziano tra quelli eletti dal Consiglio regionale.

4. Il Comitato scientifico ha il compito di:

- a) esprimere parere sullo schema di Statuto e sulle sue modifiche;
- b) elaborare proposte e programmi specifici di attività del Museo;
- c) esprimere parere sulle proposte di attività presentate dal Direttore del Museo e ogni volta che il parere stesso sia richiesto dal Direttore del Museo;
- d) promuovere la conferenza programmatica annuale per la redazione dei piani annuale e triennale di attività del Museo da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione permanente del Consiglio regionale.

5. Alle riunioni del Comitato scientifico possono essere invitati esperti e specialisti con particolari competenze sui temi in discussione, nonché rappresentanti degli enti locali e rappresentanti di amministrazioni ed enti pubblici territoriali, nazionali ed internazionali o privati che della materia siano rappresentativi.

6. Ai membri del Comitato scientifico è riconosciuta una indennità pari ad Euro 100,00 per ogni seduta e per un massimo di quindici sedute annue. Ad essi spettano inoltre i rimborsi delle spese di viaggio, ed eventualmente di missione, nelle misure previste per i dirigenti regionali.

#### Art. 7

##### Adempimenti amministrativi

- 1. I bilanci ed i consuntivi dell'ente sono sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale, salve diverse competenze previste dallo Statuto regionale.
- 2. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale esclusivamente i seguenti atti fondamentali del Museo:
  - a) pianta organica e sue variazioni;
  - b) regolamenti di organizzazione e di contabilità;
  - c) altri regolamenti dell'ente;
  - d) status giuridico ed economico del Direttore.
- 3. Il controllo, di cui al punto a) del comma precedente è esercitato mediante intervento dell'atto di approvazione o di diniego di approvazione entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali l'atto s'intende approvato.
- 4. Al Museo è assegnato per il suo funzionamento personale dipendente della Regione.
- 5. Per specifici progetti possono essere stipulati contratti d'opera ed instaurati rapporti di consulenza professionale regolati dalle norme di diritto privato.

#### Art. 8

##### Finanziamenti del Museo

1. Le entrate del Museo sono costituite:

- a) da un fondo annuale assegnato dalla Regione per il suo funzionamento e da altri stanziamenti eventualmente in suo favore disposti;
- b) da contributi e da donazioni indicate dall'art. 3, comma 4;
- c) dagli introiti derivanti dall'eventuale vendita di servizi.

#### Art. 9

##### Disposizioni finanziarie

- 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge troveranno, per l'esercizio finanziario 2004, copertura finanziaria nella U.P.B. 302 "Rapporti con i molisani nel mondo".
  - 2. Per gli esercizi successivi si provvederà con le relative leggi di approvazione del bilancio, mediante istituzione di apposita U.P.B..
- La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.